



PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE IN ADEGUAMENTO ALL'ART. 9 DEL D.L. 24.06.2014 N. 90, CONVERTITO IN L. 11.08.2014 N. 114.

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura della Provincia di Pisa, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo professionale di cui all'art. 23, comma 2 della legge 31.12.2012 n. 247, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000 ed in adeguamento alle previsioni dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in L. 11.08.2014 n. 114.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONSULTIVI E CONTENZIOSI

1. Agli avvocati dell'Avvocatura provinciale sono assegnati, anche attraverso sistemi informatici, gli affari consultivi ed i contenziosi della Provincia di Pisa in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche e dei carichi di lavoro, garantendo, in ogni caso, la parità di trattamento e il rispetto dei principi di equità e trasparenza, come richiesto dall'art. 9, comma 5 D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla L. 11.08.2014 n. 114.

ART. 3 - DIRITTO AI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI INTERNI

1. Agli avvocati dell'Avvocatura provinciale incaricati della difesa in giudizio dell'Amministrazione con apposito mandato, spettano i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Provincia di Pisa nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, in relazione alle cause nelle quali siano state emanate "sentenze favorevoli" all'ente che siano divenute irrevocabili.
2. Per "sentenza favorevole all'ente" si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità giudiziaria decidente, avente natura e contenuto decisori, in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per la Provincia, a prescindere da qualsiasi pronunciamento dell'autorità decidente in ordine alle spese. A titolo meramente esemplificativo sono "sentenze favorevoli": le pronunce civili, amministrative e tributarie sia di merito che di rito, anche interlocutorie, che lasciano intatto il provvedimento oggetto del contendere, dalle quali la Provincia ricava un sostanziale vantaggio.
3. I compensi professionali da corrispondere agli Avvocati dell'Avvocatura della Provincia di Pisa spettano sia in caso di sentenze favorevoli all'Ente con recupero delle spese legali a

carico delle controparti, sia in caso di sentenze favorevoli all'Ente recanti compensazione integrale delle spese di lite.

4. I compensi professionali sono corrisposti ad ogni Avvocato dell'Avvocatura della Provincia di Pisa sulla base dei seguenti parametri qualificanti il rendimento individuale nello svolgimento dell'obbligazione professionale afferente il patrocinio delle cause a difesa delle ragioni dell'Ente:
 - a) puntuale rispetto dei termini processuali nel deposito degli atti difensivi per evitare decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli alla Provincia di Pisa;
 - b) cura dell'attività d'udienza sia con la partecipazione personale dell'Avvocato dell'Avvocatura della Provincia di Pisa inserito nel mandato, sia attraverso la sostituzione per il tramite del legale domiciliatario al quale siano state impartite istruzioni specifiche. Nei casi di udienze tenute presso un foro diverso da quelli di Pisa, Firenze e Roma, fatta salva la nomina di un domiciliatario nei casi in cui ciò si renda necessario in relazione all'importanza e al valore della causa, la mancata individuazione di un domiciliatario, e quindi la mancata partecipazione all'udienza di un legale in rappresentanza dell'Ente, è irrilevante, fatta salva la tempestiva costituzione in giudizio;
 - c) regolare e tempestivo aggiornamento degli uffici circa lo stato del contenzioso in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso tramite informazioni in ordine all'esito delle udienze e della causa;
 - d) redazione della relazione del contenzioso in atto patrocinato dall'Avvocatura nella quale sia contenuta la quantificazione dell'esposizione finanziaria dell'ente entro il 31.01 di ciascun anno ai fini della determinazione dell'accantonamento del fondo per contenziosi dell'ente.
5. Nella valutazione degli elementi di cui al precedente comma 4 dovrà tenersi conto dei carichi di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta. Nel caso di mancato rispetto da parte dell'Avvocato dell'Avvocatura della Provincia di Pisa inserito nel mandato, nella gestione della causa, dei parametri di cui al precedente comma 4 che abbia procurato effetti pregiudizievoli all'Ente, il Segretario Generale dispone, con provvedimento motivato, la riduzione oppure l'esclusione dell'attribuzione dei compensi professionali spettanti al suddetto legale.
6. Della verifica del rendimento individuale nei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5 è dato conto nella liquidazione dei compensi da parte del Segretario Generale, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
7. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato dell'Avvocatura provinciale e ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'ente, all'Avvocato dell'Avvocatura provinciale non spetta alcun compenso.

8. Agli avvocati cessati definitivamente dal servizio, salvo il rispetto dei criteri che precedono, sono dovuti i compensi di cui al presente Regolamento, sulle cause introdotte prima della cessazione del rapporto di lavoro e già passate in decisione e divenute irrevocabili al momento della cessazione stessa.

ART. 4 – LIMITI ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI INTERNI

1. Dall'ammontare complessivo delle risorse quantificate per sentenze favorevoli all'ente, sia nel caso di spese legali recuperate dalla controparte in quanto condannata al pagamento delle stesse, sia nel caso di spese legali compensate, deve essere dedotta e accantonata l'IRAP gravante sull'Ente per corresponsione dei compensi spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura Provinciale.
2. I compensi professionali degli Avvocati interni sono liquidati al lordo degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 i quali sono a carico degli stessi Avvocati interni nel caso di sentenze favorevoli all'ente con compensazione delle spese di lite. Nel caso di sentenze favorevoli all'ente con condanna delle controparti al pagamento delle spese di giudizio, il recupero di tali spese a carico delle controparti comprende anche quanto dovuto per oneri riflessi e per IRAP.

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTENZIOSO GIUDIZIALE

1. A seguito del deposito di sentenza favorevole alla Provincia di Pisa con condanna delle controparti al pagamento delle spese legali divenuta irrevocabile, gli Avvocati dell'Avvocatura provinciale provvedono al recupero di tali spese legali, comprensive del rimborso forfettario, degli oneri riflessi e dell'IRAP.
2. Effettuato il recupero delle somme di cui al precedente comma 1 del presente Regolamento, il Responsabile dell'Avvocatura provinciale, con propria determinazione, accerta la corrispondente entrata sull'apposito capitolo del P.E.G..
3. Le entrate accertate diverse dai compensi professionali e dalla relativa quota di oneri riflessi e IRAP sono acquisite al bilancio provinciale a titolo definitivo. In corrispondenza delle entrate accertate relative ai compensi professionali ed alla relativa quota degli oneri riflessi e dell'IRAP sono assunti impegni di spesa su un apposito capitolo del P.E.G..
4. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al presente Regolamento è costituito, ogni anno, dalle somme incassate entro il 31 dicembre dello stesso anno per sentenze favorevoli irrevocabili con recupero delle spese legali a carico delle controparti e dalle somme dovute per le notule predisposte dagli avvocati interni entro il 31 dicembre dello stesso anno per le sentenze favorevoli irrevocabili recanti compensazioni integrale delle spese di lite, nei limiti di cui all'art. 6, comma 5 del presente Regolamento.
5. Per i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'Avvocatura provinciale per le sentenze favorevoli irrevocabili con pronunciata compensazione delle spese legali, sono assunti gli impegni di spesa da parte del Segretario Generale, per le somme dovute al lordo

di oneri riflessi e IRAP per le notule predisposte dagli avvocati interni entro il 31 dicembre dello stesso anno nei limiti di cui all'art.6, comma 5 del presente Regolamento.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 24.06.2014 N. 90, CONVERTITO DALLA L. 11.08.2014 N. 114

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla L. 11.08.2014 n. 114, **nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti**, le somme recuperate devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura dell'Ente.
2. La liquidazione dei compensi di cui al comma 1 è subordinato all'effettivo ed integrale incasso delle spese legali a carico delle controparti, comprensivo di interessi, spese, onorari e accessori, nella misura effettivamente recuperata nei confronti delle controparti ed è effettuata assegnando agli avvocati interni il 75% del credito recuperato, in analogia con quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del D.L. 90 del 24.06.2014, convertito nella legge n. 114 dell'11.08.2014. In tal caso gli avvocati interni redigono una notula riepilogativa delle spese liquidate indicando l'ordinativo di incasso e la relativa determinazione di impegno della spesa. Il restante 25% del credito recuperato è acquisito ad apposito capitolo del bilancio dell'Amministrazione. Nel caso in cui il recupero delle somme a carico delle controparti rimanga senza esito, nulla sarà ripartito né erogato.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla L. 11.08.2014 n. 114, **in tutti i casi di sentenza favorevole in cui sia pronunciata compensazione integrale delle spese legali**, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione, nonché nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, agli avvocati interni inseriti nel mandato sono corrisposti compensi professionali determinati sulla base del decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247' e s.m.i. vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita, secondo i valori medi, con applicazione della riduzione del 50% in analogia con quanto disposto nella deliberazione della Giunta provinciale 02.05.2013 n. 68 per gli incarichi esterni, e previa redazione di apposita notula da parte dei suddetti Avvocati interni, nei limiti di cui all'art.6, comma 5 del presente Regolamento.
4. I compensi da attribuire ai sensi del comma 1 e ai sensi del comma-3 del presente articolo, sono corrisposti, nella misura del 90% al legale che ha seguito in via principale la causa e nella restante misura del 10% sono ripartiti fra altri legali.
5. I compensi professionali di cui al comma 3 del presente articolo possono essere attribuiti, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla legge n. 11.08.2014 n. 114 nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (**c.d. limite finanziario collettivo**). Considerata la

mancata previsione dello stanziamento per l'anno 2013, lo stanziamento di bilancio annuo di cui al precedente periodo sarà pari agli importi relativi alle sentenze favorevoli in cui sia stata pronunciata la compensazione integrale delle spese legali dell'anno 2013 e comunque non potrà superare l'importo accantonato nel fondo annuo alimentato dal 25% non distribuito dalle sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte.

6. La quota non erogata dello stanziamento di cui al punto precedente resta nella disponibilità dell'Ente. Analogamente viene recuperata al bilancio dell'ente senza vincolo di destinazione la parte di somme recuperate dalle controparti soccombenti e non ripartita tra gli avvocati in ragione del raggiungimento dei limiti individuali di attribuzione previsti dalle disposizioni vigenti.
7. I compensi da attribuire ai sensi del comma 1 e ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla L. 11.08.2014 n. 114 possono essere corrisposti in modo da attribuire nell'anno a ciascun avvocato una somma non superiore al suo rispettivo trattamento economico complessivo (**c.d. limite retributivo individuale specifico**). Per trattamento economico complessivo si intende il trattamento economico, comprensivo di trattamento retributivo fisso ed accessorio, con esclusione dei compensi professionali di cui all'art. 9, comma 3 e comma 6 del D.L. D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con L. 11.08.2014 n. 114, maturato dall'avvocato nel medesimo anno nel quale sono state pubblicate le sentenze dalle quali è derivato il compenso professionale da corrispondere.
8. La quota non erogata dello stanziamento di cui al precedente comma 7 limitatamente agli onorari relativi a sentenze favorevoli recanti compensazione integrale delle spese di lite resta nella disponibilità del bilancio dell'Amministrazione. Analogamente, viene riversata nel bilancio la parte delle somme recuperate dalle controparti soccombenti di cui al comma 1 del presente articolo e non ripartita tra gli avvocati per il raggiungimento dei tetti individuali di retribuzione previsti per legge.

ART. 7 – DISCIPLINA PER GLI AVVOCATI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. I compensi professionali di cui al presente Regolamento spettano anche agli avvocati interni titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 20 CCNL 1.4.1999, come integrato dall'art.35 CCNL 14.9.2000) ed ai sensi ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. h) del CCNL Regioni enti locali sottoscritto in data 21.05.2018. E' rimessa alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina della correlazione tra detti compensi e la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. J del CCNL Regioni enti locali sottoscritto in data 21.05.2018.

ART. 8 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Sia l'impegno, sia la liquidazione dei compensi professionali di cui al presente Regolamento sono assunti con determinazione del Segretario Generale, a cui l'Avvocatura fa capo dal

punto di vista organizzativo, dando atto della verifica del rendimento individuale ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3, commi 4 e 5 del presente Regolamento e riportando gli estremi dei provvedimenti favorevoli con spese liquidate e compensate, la data del deposito, nonché le relative notule predisposte dagli Avvocati interni.

2. La liquidazione di cui al precedente comma 1 avverrà nel mese successivo all'approvazione della relativa nota di liquidazione da parte del Segretario Generale ed inviata al Settore Programmazione e Risorse, nel rispetto comunque della normativa generale sull'utilizzo delle risorse decentrate. Nel caso di sentenze favorevoli all'ente con condanna di controparte al pagamento delle spese legali, il Responsabile del Settore nella cui struttura organizzativa è inserita la U.O.O. Avvocatura potrà predisporre l'atto di impegno e di liquidazione a favore degli Avvocati interni solo a seguito dell'effettivo incasso delle spese legali a carico delle controparti.

ART. 9 – TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Stante l'esclusività dell'attività professionale svolta dagli Avvocati dell'Avvocatura provinciale nell'interesse dell'Ente di appartenenza, è a carico della Provincia di Pisa il rimborso della tassa di iscrizione all'Albo, Elenco Speciale, e delle successive tasse annuali, nonché il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, Elenco Speciale, una volta maturati i requisiti previsti dall'art.22 della Legge n. 247/2012.
2. Al suddetto rimborso provvede il Segretario Generale tramite propria determinazione.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del decreto presidenziale di approvazione.

ART. 11– NORMA FINALE

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. 90 del 24.6.2014, convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della L. 114 dell'11.8.2014, nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, nella L. 31.12.2012 n° 247, nonché la normativa vigente in materia, comprese le norme dei CCNL Enti Locali, purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura provinciale. In ogni caso, le parti di riservano di conformarsi agli orientamenti ed alla giurisprudenza prevalente in materia.
2. Il presente Regolamento è soggetto a revisione in presenza di innovazioni recate dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e/o decentrata.